



# Comune di Verretto

PROVINCIA DI PV

## DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

N. GEN 69 DEL 30/07/2025

N. SERVIZIO 25

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

### IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con Decreto n. 4 del 14/01/2020 il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Servizio Finanziario;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 17/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di programmazione per il periodo 2025-2027;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 17/12/2024 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025-2027;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 17/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

Valutata la necessità di avvalersi di una figura professionale dell'area operatori esperti ex categoria "B3" mediante contratto di somministrazione a tempo determinato, per soddisfare le pubbliche esigenze collegate alle necessità dell'Ufficio demografico del Comune di Verretto;

Considerato che:

- le pubbliche amministrazioni possono continuare ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e ferme restando la temporaneità e la eccezionalità delle esigenze alla base del ricorso a tali tipologie contrattuali, in virtù di quanto disposto dall'art.36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, dapprima modificato dall'art.4 del Decreto Legge n.4/2006, poi sostituito dall'art.3 comma 79 della Legge n.244/2007 e successivamente dall'art.49 del Decreto Legge n.112/2008, e da ultimo modificato dall'art.17, comma 26, del Decreto Legge 1° luglio 2009 n.78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n.102;
- il medesimo art.36 - facendo salva la competenza delle Amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni - rinvia ai contratti collettivi nazionali la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n.368 e dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n.276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva

modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile;

- la disciplina della somministrazione di lavoro - ex lavoro interinale - contenuta negli artt.20 e seguenti del menzionato Decreto Legislativo n. 276/2003 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n.30", decreto da ultimo modificato dalla Legge 23 dicembre 2009 n.191 (finanziaria 2010), trova applicazione, in deroga alle prescrizioni dettate dalla "legge Biagi", nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell'art.86, comma 9, del Decreto Legislativo medesimo, decreto che ha contemporaneamente statuito l'abrogazione - art.85 - delle disposizioni sul lavoro interinale dettate dalla c.d. "legge Treu" - Legge n.196/1997 artt. da 1 a 11;
- per quello che concerne la somministrazione a tempo determinato, il citato Decreto Legislativo n.276/2003 ha previsto, all'art.20, comma 4, l'estensione di tale tipologia contrattuale a tutta l'ordinaria attività dell'utilizzatore - a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo - affidando alla contrattazione collettiva, l'individuazione, anche in misura non uniforme, dei limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato, in conformità alla disciplina del lavoro a tempo determinato di cui all'art.10 del Decreto Legislativo n. 368/2001;

Richiamato l'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge n.122/2010, come modificato dall'art.4 comma 102 della legge n.183 del 12/11/2011, con il quale il legislatore interviene a disciplinare l'utilizzo del lavoro flessibile prevedendo la possibilità di avvalersi, a decorrere dall'anno 2011, di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro, altri rapporti formativi e somministrazione di lavoro, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Evidenziato che il vincolo di cui sopra non si applica agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557, art.1, Legge n.296/2006, a seguito delle modifiche normative introdotte dall'art.11, comma 4-bis del Decreto Legge 24 giugno 2014 n.90 convertito in L. n.114/2014;

Considerato che:

- il trattamento economico mensile spettante per il profilo professionale è calcolato in base alle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
- il somministratore è tenuto al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico ed al versamento dei contributi previdenziali e che tuttavia i relativi oneri sono a carico dell'ente utilizzatore cui provvede mediante rimborso degli stessi al somministratore in conformità a quanto previsto dall'art.21 del Decreto Legislativo n.276/2003;
- il contratto intercorre tra l'Amministrazione utilizzatrice e l'agenzia di somministrazione, mentre la relazione contrattuale si instaura tra il lavoratore somministrato e l'agenzia;
- ai sensi dell'art.20 comma 2 del Decreto Legislativo n.276/2003 e s.m.i., per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore;
- ai sensi dell'art.22 comma 5 del Decreto n.276/2003, citato, i lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'utilizzatore sebbene siano inseriti a livello funzionale nella struttura dell'ente;

Considerato:

- che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

- che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, trova applicazione quanto prevede l'art. 37, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016

Dato atto:

- che con la legge 30 dicembre 2018 n. 145, (legge di stabilità 2019) art 1 comma 130 è stata modificata la norma che regola l'obbligo di ricorso al mercato elettronico escludendo tutti gli acquisti di valore inferiore ad euro 5.000,00;
- che in data 30 ottobre 2018, il Presidente Anac ha emanato un comunicato con cui conferma che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, c. 450, della legge 296/2006, per gli acquisti inferiori ai 1.000 euro permane la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche;

Rilevato che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è possibile procedere all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Viste le linee guida n. 4 emanate dall'Anac, aggiornamento in data 1 marzo 2018 dove:

- al punto 3.7 prevede che negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente;
- al punto 4.3.2 prevede che per affidamenti di modico valore (infra 1.000 euro) o disposti in applicazione del regolamento (ad esempio regolamento di contabilità), la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato;
- con parere del 30 aprile 2019 n. 1312 il Consiglio di Stato conferma che, nell'ambito dei 5.000 euro, il RUP può derogare al criterio della rotazione, e quindi anche ribadire l'affidamento diretto al pregresso affidatario, purchè la determinazione di affidamento contenga la motivazione per tale scelta. A differenza della deroga all'alternanza in caso di importi inferiori ai mille euro (prevista nelle linee guida n. 4), per cui viene richiesta una motivazione sintetica, il Consiglio di Stato, nel suo parere, non parla di motivazione sintetica ma esige una scelta motivata.

Dato atto che si è proceduto a richiedere alla ditta Temporary S.p.a. con sede a Milano in Via Pergolesi n. 8 il preventivo di spesa per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato;

Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta sopra citata che quantifica il costo per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato in €. 21,000 all'ora iva esclusa, per un importo complessivo pari ad € 988,20 IVA compresa;

Considerato che ai l'art. 192 del Decr. Legisl. vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure:

- l'oggetto del contratto è servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato;
- il contratto sarà stipulato mediante lettera commerciale/buono d'ordine/ scrittura privata;
- le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;

Visto il punto 4.2.2 delle linee guida n. 4 emanate dall'Anac, aggiornamento in data 1 marzo 2018;

Viste le FAQ pubblicate (3 luglio 2018) dall'Anac in merito all'aggiornamento delle "Linee guida n. 4" dove in particolare si precisa che in caso di affidamento diretto per importo fino a 5.000 euro, le stazioni possono acquisire, indifferentemente, il DGUE oppure un'autocertificazione ordinaria, nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000 euro, ai sensi del par. 4.2.3 delle citate Linee guida, è necessario acquisire il DGUE. L'obbligo di acquisire il DGUE, ovvero l'autocertificazione

ordinaria, si applica a tutti gli affidamenti sopra considerati, a prescindere da una soglia minima di spesa.

Dato atto che la ditta affidataria ha presentato un'autocertificazione ordinaria, nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso dei requisiti in ordine d'ordine generale e speciale di cui D.lgs. 50/2016;

Visto l'art. 105 comma 9 del D.lgs 50/2016 il quale prevede che la Stazione Appaltante proceda ad acquisire il DURC;

Dato atto che l'a piattaforma ANAC-PCP ha attribuito a tale procedura il codice CIG n. B7D3D776D6, ai sensi dell'art. 3 legge 13/08/2010, n. 136, così come modificato dal D.lgs. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni in legge 17/12/2010, n. 217;

Considerato che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa pubblica, verrà richiesto, successivamente all'affidamento, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata legge alla ditta affidataria;

Con tutto ciò premesso,

#### DETERMINA

1) Di aggiudicare definitivamente e direttamente alla ditta Temporary S.p.a. con sede a Milano in Via Pergolesi n.8 l'esecuzione della prestazione in oggetto;

2) di dare atto che i rapporti con l'aggiudicatario verranno formalizzati secondo quanto previsto dall'art. art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio finanziario	Miss/Progr/Titolo/Macro	Piano Finanziario	Capitolo	Importo
2025	01.07.1.101	U.1.01.01.01.006	1222	€ 988,20

4) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio.

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, nella assunzione del presente provvedimento, di aver esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado.

6) di dare atto che ai sensi delle linee guida emanate dall'Anac n. 4/2018, per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, fatta eccezione alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del DURC, è effettuata dalla stazione appaltante su un campione significativo minimo ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P. R. n. 445/2000;

7) di disporre la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito web istituzionale:

- Provvedimenti - Bandi di gara e contratti (Art. 37 D.lgs.33/13 – legge 190/12);

- Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti (Art. 23 D.lgs. 33/13).

Il Responsabile del Servizio  
Firmato digitalmente  
F.to : Luigino Polin